


REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: www.regione.liguria.it
 E-mail: abbonati@regione.liguria.it
 E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo €. 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: €. 160,00 - Parte I: €. 40,00 - Parte II: €. 80,00 - Parte III: €. 40,00 - Parte IV: €. 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di e. 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione e. 5,00 - Testo e. 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi,15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO
 Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DCB Avellino - n. 180/2005"

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n.32

SOMMARIO

DELIBERAZIONE STATUTARIA APPROVATA IN SECONDA LETTURA DAL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA NELLA SEDUTA DEL 29 GENNAIO 2013 A NORMA DELL'ARTICOLO 123, COMMA 2, DELLA COSTITUZIONE E DELL'ARTICOLO 76 DELLO STATUTO DELLA REGIONE LIGURIA

Modifiche agli articoli 15 e 41 della legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1 (Statuto della Regione Liguria) sul numero dei Consiglieri e degli Assessori.

pag. 3

LEGGE REGIONALE 4 Febbraio 2013 N. 1

Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)). pag. 4

LEGGE REGIONALE 4 Febbraio 2013 N. 2

Ulteriori modifiche alla legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 (Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010 e nel corso dell'anno 2011). pag. 6

LEGGE REGIONALE 4 Febbraio 2013 N. 3

Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia) e alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico). pag. 7

**DELIBERAZIONE STATUTARIA APPROVATA IN SECONDA LETTURA DAL
CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA
NELLA SEDUTA DEL 29 GENNAIO 2013 A NORMA DELL'ARTICOLO 123,
COMMA 2, DELLA COSTITUZIONE E DELL'ARTICOLO 76 DELLO STATUTO
DELLA REGIONE LIGURIA**

Modifiche agli articoli 15 e 41 della legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1 (Statuto della Regione Liguria) sul numero dei Consiglieri e degli Assessori.

Articolo 1

(Modifica dell'articolo 15 della legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1 (Statuto della Regione Liguria))

1. Al comma 2 dell'articolo 15 della legge statutaria 1/2005 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: "da non più di cinquanta" sono sostituite dalle seguenti: "da non più di trenta".

Articolo 2

(Modifica dell'articolo 41 della legge statutaria 1/2005)

1. Al comma 1 dell'articolo 41 della legge statutaria 1/2005 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: "in numero non superiore a dodici" sono sostituite dalle seguenti: "in numero non superiore a sei".

Articolo 3

(Norma transitoria)

1. Le norme contenute nella presente legge si applicano a partire dalla X Legislatura.

AVVISO

ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 31 (Norme procedurali per lo svolgimento del referendum previsto dall'articolo 123, comma 3, della Costituzione)

Secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 31 (Norme procedurali per lo svolgimento del referendum previsto dall'articolo 123, comma 3, della Costituzione), si comunica che, entro tre mesi dalla pubblicazione della deliberazione statutaria nel presente Bollettino Ufficiale, almeno 27.716 elettori, corrispondenti ad un cinquantesimo degli elettori della Regione, individuato sulla base dell'ultima revisione delle liste elettorali effettuata per l'elezione del Consiglio regionale in carica, ovvero otto Consiglieri regionali, corrispondenti ad un quinto dei componenti il Consiglio regionale, possono richiedere di procedere a referendum ai sensi dell'articolo 123, comma 3, della Costituzione, secondo le disposizioni di cui alla citata l.r. 31/2004 e sulla base del seguente quesito referendario:

"Approvate il testo della deliberazione statutaria della Regione Liguria recante "Modifiche agli articoli 15 e 41 della legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1 (Statuto della Regione Liguria) sul numero dei Consiglieri e degli Assessori" approvata in seconda lettura dal Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria in data 29 gennaio 2013 e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria 6 febbraio 2013, n. 1, parte I?"

LEGGE REGIONALE 4 FEBBRAIO 2013 N. 1

Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)).

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale))

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 32/2012, le parole: "I piani" sono sostituite dalle seguenti: "Fra i piani", dopo la parola: "sono" è inserita la seguente: "sicuramente" e le parole: "nei casi" sono sostituite dalla seguente: "quelli".

Articolo 2

(Modifiche all'articolo 18 della l.r. 32/2012)

1. Al comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 32/2012 che inserisce il comma 1 bis all'articolo 10 della l.r. 38/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "dei comuni interessati" sono sostituite dalle seguenti: "nell'albo pretorio on line dei comuni interessati".
2. Al comma 4 dell'articolo 18 della l.r. 32/2012 che sostituisce il comma 5 dell'articolo 10 della l.r. 38/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la parola: "nonché" sono inserite le seguenti: "in forma integrale".

Articolo 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 4 febbraio 2013

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 4 FEBBRAIO 2013 N. 1

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Ufficio Assemblea del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Renata Briano, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 84 in data 5 ottobre 2012;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 10 ottobre 2012, dove ha acquisito il numero d'ordine 244;
- c) è stato assegnato alla VI Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 10 ottobre 2012;
- d) la VI Commissione si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 16 gennaio 2013;
- e) è stato esaminato ed approvato a maggioranza dal Consiglio regionale nella seduta del 29 gennaio 2013;
- f) la legge regionale entra in vigore il 6 febbraio 2013.

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere Donzella M.)

il disegno di legge sottoposto all'attenzione dell'Assemblea si rende necessario al fine di apportare alcuni correttivi alla legge regionale 32/2012 - concernente la valutazione ambientale strategica nonché modifiche alla legge regionale 38/1998 in materia di valutazione di impatto ambientale – connessi alle criticità emerse in sede di istruttoria ministeriale.

Com'è noto, la suddetta legge regionale era stata emanata al fine di disciplinare la materia della valutazione ambientale strategica, in attuazione della normativa statale e comunitaria, di cui al decreto legislativo 152/2006 e alla direttiva 2001/42/CE, in costanza della vigenza di una disciplina transitoria alla luce della quale fino all'emanazione della normativa regionale in materia, la procedura di VAS o di verifica di assoggettabilità per i piani, i programmi e le loro varianti rientranti nel relativo campo di applicazione era regolata dalle disposizioni statali sopra richiamate.

In particolare, con l'articolo 1 del disegno di legge si interviene sull'articolo 3, comma 2, intendendosi precisare quali piani e programmi siano sicuramente soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, al fine di fornire un quadro normativo idoneo a ridurre i margini di discrezionalità di applicazione della norma e, di conseguenza, a deflazionare i contenziosi. Si deve, infatti, considerare che prevedendo la disciplina regionale il rinvio alle disposizioni di cui al d.lgs. 152/2006 per tutto quanto non disciplinato dalla stessa, non erano indicati compiutamente i piani o programmi esclusi dalla verifica di assoggettabilità a VAS, ritenendosi tale scelta strettamente connessa ad approfondimenti di natura amministrativa.

Si è, poi, proceduto ad una revisione dell'articolo 18, prevedendo, in primo luogo, la pubblicazione della notizia dell'avvio del procedimento oltre che sul sito web della Regione anche sull'albo pretorio on line dei Comuni interessati e, in secondo luogo, la precisazione che la pubblicazione dell'esito della procedura comporta la pubblicazione integrale del provvedimento sul sito web della Regione, unica autorità competente in materia di VIA per quanto concerne le disposizioni regionali.

Ricordando che l'intervento normativo in esame è finalizzato ad evitare i rischi connessi alla prosecuzione del contenzioso costituzionale instaurato dal Governo in merito alla l.r. 32/2012, si auspica che il disegno di legge, approvato a maggioranza dalla VI Commissione consiliare, possa ottenere il più ampio consenso dell'Assemblea.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Note all'articolo 1

- La legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 è pubblicata nel B.U. 16 agosto 2012, n. 15;
- La legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 è pubblicata nel B.U. 20 gennaio 1999, n. 1.

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Dipartimento Ambiente – Settore Valutazione Impatto Ambientale, Aria e Clima.

LEGGE REGIONALE 4 FEBBRAIO 2013 N. 2

Ulteriori modifiche alla legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 (Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010 e nel corso dell'anno 2011).

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Modifica al titolo della legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 (Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010 e nel corso dell'anno 2011))

1. Nel titolo della l.r. 1/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “dell'anno 2011” sono sostituite dalle seguenti: “degli anni 2011 e 2012”.

Articolo 2

(Modifica all'articolo 2 della l.r. 1/2010)

1. Al comma 5 bis dell'articolo 2 della l.r. 1/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: “comma 1” sono inserite le seguenti: “e dall'articolo 2 bis, comma 1,”.

Articolo 3

(Inserimento dell'articolo 2 bis nella l.r. 1/2010)

1. Dopo l'articolo 2 della l.r. 1/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

“Articolo 2 bis

(Beneficiari e agevolazioni per eventi atmosferici del novembre 2012)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1 è utilizzato, altresì, per sostenere gli investimenti volti a favorire le condizioni di continuità o di ripresa delle attività economiche, realizzati dalle piccole e medie imprese industriali, artigiane, di servizi, commerciali e turistiche, aventi unità locali danneggiate dagli eventi atmosferici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della l. 225/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, verificatisi sul territorio ligure nel mese di novembre 2012.
2. Alle imprese di cui al comma 1 viene concessa una agevolazione sotto forma di contributo a fondo perduto e/o prestito rimborsabile a tasso agevolato.
3. Le agevolazioni non sono cumulabili con i benefici derivanti da garanzie assicurative, oltre l'importo complessivo degli investimenti ammessi.
4. La Giunta regionale definisce, con apposito provvedimento, le modalità attuative per la concessione delle agevolazioni, comprensive delle disposizioni di armonizzazione con i finanziamenti previsti dallo Stato, nonché, nel caso di prestito rimborsabile a tasso agevolato, delle modalità di finanziamento e di rientro nel bilancio regionale, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 72 della l. 289/2002 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. La Regione Liguria si avvale, per la realizzazione degli interventi agevolativi, dell'attività di F.I.L.S.E. S.p.A. e delle Camere di Commercio liguri. I rapporti tra la Regione, la F.I.L.S.E. S.p.A. e le Camere di Commercio per lo svolgimento delle attività amministrative e per la gestione del Fondo sono regolati da apposita convenzione che definisce anche i termini e le modalità di rendicontazione annuale della gestione.”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 4 febbraio 2013

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 4 FEBBRAIO 2013 N. 2

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Ufficio Assemblea del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Renzo Guccinelli, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 95 in data 15 gennaio 2013;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 17 gennaio 2013, dove ha acquisito il numero d'ordine 260;
- c) è stato assegnato alla IV Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 17 gennaio 2013;
- d) la IV Commissione si è espressa favorevolmente all'unanimità nella seduta del 21 gennaio 2013;
- e) è stato esaminato ed approvato all'unanimità dal Consiglio regionale nella seduta del 29 gennaio 2013;
- f) la legge regionale entra in vigore il 21 febbraio 2013.

2. NOTE AGLI ARTICOLI

Note all'articolo 1

- La legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 è pubblicata nel B.U. 3 febbraio 2010, n. 1.

3. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Dipartimento Sviluppo Economico – Settore Competitività e Innovazione del Sistema Produttivo.

LEGGE REGIONALE 4 FEBBRAIO 2013 N. 3

Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia) e alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico).

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia))

1. Le lettere b), c) ed f) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni sono abrogate ed è inserita la seguente:

“f bis) la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi;”.

2. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “delle costruzioni” sono soppresse e dopo le parole: “ecologico-ambientali” sono aggiunte le seguenti: “da osservare negli interventi edilizi con previsione dell'obbligo, nel caso di interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia di edifici privati a destinazione non residenziale aventi superficie utile superiore a 500 metri quadrati, di installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli, nel rispetto dei termini ed in conformità alle disposizioni della normativa statale e regionale vigente in materia”.

Articolo 2 (Modifiche all'articolo 5 della l.r. 16/2008)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:
“2 bis. Lo SUE costituisce l'unico punto di accesso e di risposta diretta per i soggetti interessati in relazione a tutti gli adempimenti amministrativi riguardanti gli interventi urbanistico-edilizi ed i relativi atti abilitativi.”.
2. Al comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “24 marzo 1999, n. 9 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nel settore “sviluppo economico e attività produttive” e nelle materie “istruzione scolastica” e “formazione professionale”) e successive modifiche ed integrazioni” sono sostituite dalle seguenti: “5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico)”.
3. Il comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“4. Lo SUE provvede in particolare:
 - a) alla ricezione della domanda di permesso di costruire, della denuncia di inizio attività (DIA), della SCIA, della dichiarazione di inizio e fine lavori e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia nonché all'acquisizione d'ufficio dei documenti, delle informazioni, dei dati, compresi quelli catastali e di regolarità contributiva, che siano in possesso di pubbliche amministrazioni;
 - b) all'adozione, in via esclusiva, nelle materie di cui alla lettera a), di ogni comunicazione inerente le vicende amministrative riguardanti gli interventi urbanistico-edilizi, ivi compresi i provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure di legge, sullo stato del relativo iter e su qualsiasi altro elemento utile disponibile;
 - c) all'acquisizione all'interno dell'amministrazione comunale e dalle altre amministrazioni esterne competenti, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, degli atti di intesa, di assenso, di nulla osta, dei pareri o atti comunque denominati, ivi compresi quelli in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o di tutela della salute e della pubblica incolumità, necessari per lo svolgimento dell'attività edilizia;
 - d) al rilascio del permesso di costruire, del certificato di agibilità nonché delle certificazioni attestanti la disciplina urbanistico-edilizia e le valutazioni preventive di cui all'articolo 35 nonché degli altri provvedimenti a carattere urbanistico, paesaggistico, edilizio e di qualsiasi altro tipo di atto comunque rilevante ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio;
 - e) alla cura dei rapporti tra l'Amministrazione comunale, il privato istante e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della domanda o di DIA o di SCIA, con particolare riferimento agli adempimenti connessi all'applicazione della norma-

tiva tecnica per l'edilizia di cui al d.p.r. 380/2001, Parte II, e successive modificazioni ed integrazioni.”.

4. I commi 5 e 6 dell'articolo 5 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni sono sostituiti dal seguente:

“5. La Regione, con deliberazione della Giunta regionale da assumere entro sei mesi dalla realizzazione della banca dati di cui all'articolo 6 della l.r. 10/2012, emana linee guida ed indirizzi per assicurare l'efficace e l'uniforme svolgimento da parte dello SUE dei relativi compiti. Con tale provvedimento sono individuati i contenuti e le modalità di presentazione delle domande di permesso di costruire, di SCIA, di DIA e di rilascio del certificato di agibilità, con specificazione dei relativi atti ed elaborati da allegare a corredo.”.

Articolo 3 (Modifiche all'articolo 21 bis della l.r. 16/2008)

1. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 21 bis della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: “l.r. 25/1995 e successive modificazioni ed integrazioni” sono inserite le seguenti: “o comunque comportanti il passaggio a funzioni che richiedano la corresponsione di oneri di urbanizzazione maggiori”.
2. La lettera l) del comma 1 dell'articolo 21 bis della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogata.
3. Dopo la lettera m) del comma 1 dell'articolo 21 bis della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserita la seguente:
“m bis) la realizzazione di impianti di teleradiocomunicazioni per radioamatori per il cui esercizio sia stata rilasciata la concessione prevista dalla vigente normativa nazionale nonché per il Ministero degli Interni, le Forze Armate, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale, la Polizia Municipale, la Protezione Civile, gli Enti di pubblica assistenza e di emergenza sanitaria;”.
4. Al comma 2 dell'articolo 21 bis della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ove richiesto in base al tipo di intervento dalla vigente normativa in materia” sono sostituite dalle seguenti: “dei dati identificativi dell'impresa alla quale l'interessato intende affidare la realizzazione dei lavori” e le parole: “e comunque in assenza del DURC ove prescritto” sono soppresse.
5. Alla fine del comma 3 dell'articolo 21 bis della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: “Per gli interventi di cui al comma 1, lettera m bis), la SCIA contiene i dati relativi all'impianto (frequenza, potenza irradiata dall'antenna e localizzazione) ed è inviata dai soggetti interessati al Comune, nonché all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure (ARPAL) contestualmente all'attivazione dell'impianto.”.
6. I commi 5, 6 e 7 dell'articolo 21 bis della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni sono abrogati.

Articolo 4 (Inserimento dell'articolo 21 ter della l.r. 16/2008)

1. Dopo l'articolo 21 bis della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

“Articolo 21 ter (Procedure per gli interventi urbanistico-edilizi aventi ad oggetto impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Per gli interventi urbanistico-edilizi relativi agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui agli Allegati 1 e 2 si applicano, rispettivamente, le procedure della comunicazione e della procedura abilitativa semplificata (PAS) secondo le modalità e la modulistica previste dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le relative disposizioni in materia di

controlli e di sanzioni.

2. Per gli interventi relativi all'installazione degli impianti di cui all'Allegato 1, numeri 8 e 9, e di cui all'Allegato 2 all'ultimazione dei lavori deve essere redatto certificato di collaudo da parte di tecnico abilitato che attesti la conformità dell'opera al progetto e/o la rispondenza alle normative di sicurezza, igienico-sanitarie e in materia di risparmio energetico.
3. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere individuati criteri e linee guida per la realizzazione dei suddetti impianti nonché emanate specifiche disposizioni di ulteriore semplificazione relative agli interventi di cui al comma 1 nel rispetto delle vigenti disposizioni statali.
4. La realizzazione degli impianti di cui al comma 1 è ammessa in tutte le zone urbanistiche del territorio comunale, fatto salvo il rispetto delle limitazioni previste nella vigente disciplina urbanistico-edilizia e delle indicazioni contenute nelle linee guida e nei criteri individuati con deliberazione della Giunta regionale. Nelle zone e sugli immobili vincolati ai sensi del d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, l'installazione degli impianti di cui all'Allegato 1 è soggetta all'autorizzazione paesistico-ambientale di cui all'articolo 146 di tale decreto, da rilasciarsi da parte del Comune, qualora l'intervento interessi immobili vincolati come beni paesaggistici ai sensi dell'articolo 136 del citato decreto nonché immobili vincolati ai sensi dell'articolo 142 del medesimo decreto ricadenti in aree ricomprese nel regime di Conservazione dell'assetto insediativo del PTCP. Negli altri casi non è richiesta l'autorizzazione paesistico-ambientale qualora l'intervento non alteri l'aspetto esteriore degli edifici in quanto realizzato con le tipologie e le modalità costruttive definite da apposita intesa fra la Regione e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
5. Nei casi in cui gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui all'Allegato 2 da realizzare mediante PAS sia soggetta a procedura di VIA o di verifica-screening, la dichiarazione da presentare ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 28/2011 e successive modificazioni ed integrazioni deve essere corredata dalla relativa pronuncia regionale che è comprensiva della valutazione di incidenza naturalistico-ambientale, dell'autorizzazione paesistico-ambientale da rilasciarsi da parte della Regione ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'eventuale deroga al vigente PTCP".

Articolo 5

(Modifiche all'articolo 23 della l.r. 16/2008)

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogata.
2. Al comma 2 dell'articolo 23 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: "purché risultino" è inserita la seguente: "alternativamente".
3. Il comma 5 dell'articolo 23 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.

Articolo 6

(Modifiche all'articolo 25 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni)

1. Al comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, l'ultimo periodo è soppresso.

Articolo 7

(Modifiche all'articolo 26 della l.r. 16/2008)

1. Al comma 3 dell'articolo 26 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, l'ultimo periodo è soppresso.

Articolo 8

(Modifiche all'articolo 28 della l.r. 16/2008)

1. Al comma 1 dell'articolo 28 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "La realizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "Gli interventi di realizzazione e modifica" e le parole: "è soggetta" sono sostituite dalle seguenti: "sono soggetti".
2. Al comma 9 dell'articolo 28 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le paro-

le: “in materia di VIA” sono inserite le seguenti: “e dell’articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni”.

Articolo 9
(Modifiche all’articolo 29 della l.r. 16/2008)

1. Al comma 1 dell’articolo 29 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “di cui all’articolo 21 bis, comma 1, lettera l) e all’articolo 23, comma 1, lettera d) sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 21 ter”.
2. Al comma 7 dell’articolo 29 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: “in materia di VIA” sono inserite le seguenti: “e dell’articolo 146 del d. lgs. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni”.

Articolo 10
(Modifiche all’articolo 31 della l.r. 16/2008)

1. Al comma 1 dell’articolo 31 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “dagli elaborati progettuali previsti dal regolamento edilizio” sono sostituite dalle seguenti: “dai prescritti elaborati progettuali, nonché dai dati identificativi dell’impresa cui si intendono affidare i lavori ove già disponibili”.
2. Al comma 2 dell’articolo 31 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: “accompagnata da” sono inserite le seguenti: “relazione del progettista abilitato che asseveri”.
3. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 31 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “relazione del progettista abilitato sulla conformità ” sono sostituite dalle seguenti: “la conformità”.
4. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 31 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituita dalla seguente:
“b)la conformità alle norme igienico-sanitarie, di efficienza energetica, antisismiche e di sicurezza, antincendio nel caso in cui tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali nonché a tutte le altre disposizioni aventi incidenza sull’attività edilizia.”.
5. Al comma 3 dell’articolo 31 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “sportello unico” sono sostituite dalla seguente: “SUE”.
6. Dopo il comma 4 dell’articolo 31 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:
“4 bis. Il responsabile dello SUE acquisisce direttamente, o tramite conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, gli atti, comunque denominati, prescritti ai fini della realizzazione dell’intervento edilizio, tra i quali, in particolare:
 - a) il parere dell’ASL e il parere dei vigili del fuoco in ordine al rispetto della normativa antincendio, nel caso in cui non possano essere sostituiti dalla dichiarazione del progettista di cui al comma 2;
 - b) le autorizzazioni e le certificazioni del competente ufficio tecnico della Provincia, per le costruzioni in zone sismiche, ai sensi della vigente normativa in materia;
 - c) l’assenso dell’amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari ai sensi della vigente normativa in materia;
 - d) l’autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale in caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, ai sensi della vigente normativa in materia;
 - e) l’autorizzazione dell’autorità competente per le costruzioni su terreni confinanti con il demanio marittimo, ai sensi dell’articolo 55 del Codice della Navigazione;
 - f) gli atti di assenso, nulla osta o pareri, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati come beni culturali o paesaggistici ai sensi del d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - g) gli atti di assenso, nulla osta o pareri dell’autorità competente in materia di assetto idraulico e di vincolo idrogeologico;

- h) gli atti di assenso, nulla osta o pareri in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali e aeroportuali;
- i) il nulla osta delle autorità competenti in materia di parchi e di aree naturali protette.”.
7. Il comma 5 dell'articolo 31 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
- “5. Nel caso in cui il permesso di costruire non richieda il rilascio di atti, comunque denominati, di amministrazioni diverse dal Comune, il responsabile del procedimento, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, cura l'istruttoria, acquisisce i prescritti pareri ed atti, comunque denominati, di competenza comunale, anche tramite conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, e formula una proposta di provvedimento, corredata da una relazione contenente la valutazione sull'assentibilità dell'intervento sotto i vari profili. Entro trenta giorni dalla formulazione della proposta di provvedimento il responsabile dello SUE rilascia il permesso di costruire e lo comunica all'interessato.”.
8. Dopo il comma 5 dell'articolo 31 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:
- “5 bis. In caso di intervento su immobile sottoposto a vincolo paesaggistico la cui tutela compete alla stessa Amministrazione comunale, nel termine di sessanta giorni di cui al comma 5 è acquisito il parere della Commissione locale per il paesaggio, nonché il parere obbligatorio e vincolante della Soprintendenza di cui all'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni. Ove entro il ridetto termine non sia reso il parere della Soprintendenza ovvero il parere reso contenga un dissenso non fondato sull'assoluta incompatibilità dell'intervento, il responsabile dello SUE indice apposita conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della citata l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni per la conclusione del procedimento sotto il profilo paesaggistico ed edilizio. La determinazione motivata di positiva conclusione del procedimento della conferenza di servizi, da assumere nei termini di cui ai citati articoli 14 e seguenti della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni equivale, ad ogni effetto, ai titoli abilitativi per la realizzazione dell'intervento.”.
9. Al comma 9 dell'articolo 31 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: “comma 5” sono inserite le seguenti: “, ultimo periodo,”, le parole: “fatti salvi i casi” sono sostituite dalle seguenti: “con esclusione dei casi” e le parole: “di cui ai commi seguenti” sono sostituite dalle seguenti: “di cui ai commi 5 bis o 11”.
10. Al comma 10 dell'articolo 31 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, la parola: “sportello” è sostituita dalla seguente: “SUE” e l'ultimo periodo è soppresso.
11. Il comma 11 dell'articolo 31 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
- “11. Qualora l'intervento richieda il rilascio di intese, concerti, nulla osta, assensi, pareri o atti, comunque denominati, di altre amministrazioni pubbliche e tali atti non siano stati rilasciati entro il termine di sessanta giorni di cui al comma 5 o qualora sia intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate entro il ridetto termine, sempreché tale dissenso non risulti fondato sull'assoluta incompatibilità dell'intervento, il responsabile dello SUE indice una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni per l'acquisizione di tutti gli atti necessari. La conferenza si conclude mediante adozione della determinazione motivata di cui all'articolo 14 ter, comma 6 bis, della citata l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, assunta sulla base delle posizioni prevalenti espresse in tale sede, fatto salvo quanto previsto all'articolo 14 quater, comma 3, della citata l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. La determinazione motivata di positiva conclusione del procedimento della conferenza di servizi, da assumere nei termini di cui ai citati articoli 14 e seguenti della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni equivale, ad ogni effetto, ai titoli abilitativi per la realizzazione dell'intervento.”.

Articolo 11 (Modifiche all'articolo 34 della l.r. n. 16/2008)

1. Il comma 4 dell'articolo 34 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal

seguinte:

“4. Prima dell’inizio dei lavori il committente o il responsabile deve trasmettere al Comune i dati identificativi dell’impresa a cui si intendono affidare i lavori ai fini dell’acquisizione d’ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ove tali dati non siano già stati indicati al momento di presentazione dell’istanza di permesso di costruire.”.

Articolo 12 (Modifiche all’articolo 35 della l.r. 16/2008)

1. Al comma 2 dell’articolo 35 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale” sono sostituite dalle seguenti: “dal responsabile dello SUE”.
2. Al comma 3 dell’articolo 35 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “Il regolamento edilizio può prevedere i casi in cui” sono soppresse, dopo le parole: “facoltà di richiedere” sono inserite le seguenti: “allo SUE”, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “La valutazione preventiva è effettuata mediante parere da rendere entro il termine massimo di quarantacinque giorni dalla presentazione della relativa istanza.” e al terzo periodo le parole: “in conformità a quanto indicato nella richiesta di valutazione” sono sostituite dalle seguenti: “in conformità alle risultanze del parere”.

Articolo 13 (Modifiche all’articolo 37 della l.r. 16/2008)

1. Al comma 1 dell’articolo 37 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: “presentato con” sono inserite le seguenti: “SCIA o”.
2. Il comma 2 dell’articolo 37 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“2. Il certificato di agibilità deve essere richiesto allo SUE, entro centottanta giorni dalla ultimazione dei lavori dal titolare del permesso di costruire o entro sessanta giorni dall’ultimazione dei lavori o dalla data dell’avvenuto cambio d’uso, dal soggetto che ha presentato la SCIA o la DIA obbligatoria o la DIA alternativa al permesso di costruire, ovvero dai loro successori o aventi causa, per i seguenti interventi:

 - a) di nuova costruzione di cui all’articolo 15;
 - b) di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 10;
 - c) di sostituzione edilizia di cui all’articolo 14;
 - d) sugli edifici esistenti ove i lavori possano influire sui requisiti di cui al comma 1.”.
3. Il comma 3 dell’articolo 37 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.

Articolo 14 (Modifiche all’articolo 43 della l.r. 16/2008)

1. Al primo periodo del comma 1 dell’articolo 43 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “, con esclusione dei casi di interventi di cui all’articolo 21 bis, comma 1, lettere a), b), c), i) e l), nei quali la sanzione pecuniaria sopraindicata è ridotta di un terzo e comunque non può essere inferiore a euro 516,00” sono soppresse.
2. Al secondo periodo del comma 1 dell’articolo 43 della l.r. 16/2008 e successive modifiche ed integrazioni, le parole “lettera b)”, sono sostituite dalle seguenti: “lettere a), b), c), g), m) ed n)”,.
3. Dopo il primo periodo del comma 5 dell’articolo 43 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

”Nel caso di interventi di cui all’articolo 21 bis, comma 1, lettere a), b), c), g), m) ed n) si applica la sanzione pecuniaria pari a euro 1033,00 senza ricorrere alla valutazione dell’Agenzia del Territorio e il responsabile dello SUE si pronuncia sull’istanza entro trenta giorni, decorsi i quali sulla richiesta si intende formato il silenzio assenso.”.
4. Il comma 8 dell’articolo 43 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.

Articolo 15
(Modifica all'articolo 49 della l.r. 16/2008)

1. Il comma 5 dell'articolo 49 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.

Articolo 16
(Modifiche all'Allegato 1 alla l.r. 16/2008)

1. La rubrica dell'Allegato 1 alla l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituita dalla seguente: "Allegato 1 – Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili soggetti a comunicazione di inizio dei lavori (articolo 21 ter)".
2. I punti 2) e 3) dell'Allegato 1 alla l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni sono sostituiti dai seguenti:
 - "2) impianti fotovoltaici di qualsiasi potenza, anche con caratteristiche diverse da quelle di cui al punto 1), da realizzare su edifici o altre strutture esistenti o loro pertinenze;
 - 3) impianti solari termici, con caratteristiche diverse da quelle di cui al punto 1), da realizzare su edifici o altre strutture esistenti o loro pertinenze al di fuori della zona A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968;"
3. Il punto 4) dell'Allegato 1 alla l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è soppresso.
4. Al punto 5) dell'Allegato 1 alla l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "di cui ai punti 1), 2), 3), 4)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai punti 1) e 3)".

Articolo 17
(Modifiche all'Allegato 2 alla l.r. 16/2008)

1. La rubrica dell'Allegato 2 alla l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituita dalla seguente: "Allegato 2 – Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili soggetti a PAS (articolo 21 ter)".

Articolo 18
(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico))

1. Al comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 10/2012, dopo le parole: "ivi comprese le potestà di controllo e sanzionatorie" sono inserite le seguenti: "avvalendosi dello SUE per gli aspetti di natura urbanistico-edilizia e paesaggistico-territoriale".

Articolo 19
(Modifiche all'articolo 7 della l.r. 10/2012)

1. Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 10/2012, le parole: "e dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) a norma della vigente legislazione statale in materia" sono sostituite dalle seguenti: "e dai dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori".
2. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 10/2012, le parole: "(g), h) numeri 2, 3, 5, 6, 7," sono soppresse.
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 10/2012, è inserito il seguente:

"2 bis. Per gli interventi inerenti linee ed impianti elettrici di cui alla lettera g) dell'Allegato 1 la SCIA è corredata da una relazione tecnica redatta dal gestore di rete che specifichi le opere da compiersi ed asseveri il rispetto delle norme tecniche e di sicurezza e, in caso di interventi che interessino aree od immobili soggetti a vincolo paesistico-ambientale, la relativa autorizzazione è rilasciata dal Comune."
4. Il comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 10/2012 è sostituito dal seguente:

"3. Per gli interventi inerenti impianti di teleradiocomunicazione di cui all'Allegato 1, lettera i), la SCIA è inviata allo SUAP dai gestori secondo la modulistica prevista dalla vigente legislazione sta-

tale in materia. Relativamente agli interventi di cui all'Allegato 1, lettera i), numeri 1, 4 e 5 l'efficacia della SCIA si perfeziona decorso il termine di trenta giorni dal ricevimento della stessa, previa acquisizione del parere dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure (ARPAL) sulla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti a livello nazionale in applicazione dell'articolo 87, comma 4, e dell'articolo 87 bis del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e successive modificazioni ed integrazioni. Relativamente agli interventi di cui all'Allegato 1, lettera i), numeri 2 e 3, l'efficacia della SCIA decorre dalla data di sua presentazione e il gestore è tenuto ad effettuare mera comunicazione all'ARPAL contestualmente all'attivazione dell'impianto. Per l'installazione degli impianti di cui all'Allegato 1, lettera i), numero 2, che non comportino esecuzione di opere edilizie trova applicazione l'articolo 35 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.”.

5. Al comma 6 dell'articolo 7 della l.r. 10/2012, dopo le parole: “alle lettere i” sono inserite le seguenti: “, numeri 1, 4 e 5,”.
6. Il comma 7 dell'articolo 7 della l.r. 10/2012 è abrogato.

Articolo 20 (Inserimento dell'articolo 7 bis della l.r. 10/2012)

1. Dopo l'articolo 7 della l.r. 10/2012 è inserito il seguente:

“Articolo 7 bis (Procedure per gli interventi relativi agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Per gli interventi relativi agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui all'Allegato 1, lettera h), e all'Allegato 2, lettera g), si applicano, rispettivamente, le procedure della comunicazione e della procedura abilitativa semplificata (PAS) e le relative disposizioni in materia di controlli e di sanzioni secondo le modalità previste dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per gli interventi relativi all'installazione degli impianti di cui all'Allegato 1, lettera h), numeri 7 e 8, e di cui all'Allegato 2, lettera g), all'ultimazione dei lavori deve essere redatto certificato di collaudo da parte di tecnico abilitato che attesti la conformità dell'opera al progetto e/o la rispondenza alle normative di sicurezza, igienico-sanitarie e in materia di risparmio energetico.
3. La realizzazione degli impianti di cui al comma 1 è ammessa in tutte le zone urbanistiche del territorio comunale, fatto salvo il rispetto delle limitazioni previste nella vigente disciplina urbanistico-edilizia e delle indicazioni contenute nelle linee guida e nei criteri individuati con deliberazione della Giunta regionale, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 21 ter, comma 3, della legge regionale 6 giugno 2008 n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia) e successive modificazioni ed integrazioni.
4. La Giunta regionale può emanare specifiche disposizioni di ulteriore semplificazione relative agli interventi di cui al comma 1 nel rispetto delle vigenti disposizioni statali.”.

Articolo 21 (Modifiche all'articolo 9 della l.r. 10/2012)

1. Il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 10/2012 è sostituito dal seguente:
”2. La DIA obbligatoria per la realizzazione di linee ed impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica di cui all'Allegato 2, lettera f), è corredata da relazione tecnica redatta dal gestore di rete che specifichi le opere da compiersi ed asseveri la loro conformità ai piani territoriali di livello sovracomunale e agli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi vigenti nonché il rispetto delle norme tecniche e di sicurezza. Nel caso di

impianti aventi tensione nominale superiore a 1000 volt lo SUAP provvede a dare comunicazione della DIA presentata all'amministrazione provinciale e acquisisce le valutazioni tecniche dell'ARPAL in materia di esposizione ai campi elettromagnetici.”.

2. I commi 3 e 4 dell'articolo 9 della l.r. 10/2012 sono abrogati.
3. Al comma 5 dell'articolo 9 della l.r. 10/2012, le parole: “di SCIA e” e “di cui alla lettera h) dell'Allegato 1 e” sono soppresse.

Articolo 22 **(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 10/2012)**

1. Alla rubrica dell'articolo 10 della l.r. 10/2012, le parole: “di conferenza di servizi” sono soppresse.
2. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 10/2012, dopo la parola: “installazione” sono inserite le seguenti: “o modificazioni”.
3. Al termine della lettera d) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 10/2012, è inserito il seguente periodo: “La relativa istanza è presentata in conformità alla modulistica contenuta nella vigente legislazione statale in materia. In caso di interventi che interessino aree od immobili soggetti a vincolo paesistico-ambientale la relativa autorizzazione è rilasciata sempre dal Comune.”.
4. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 10/2012, sono inseriti i seguenti:
“1 bis. Nei casi di cui al comma 1 ove gli interventi oggetto dell'istanza allo SUAP non comportino la necessità di acquisire intese, nulla osta, pareri, autorizzazioni od assensi di diverse pubbliche amministrazioni ovvero tali atti siano già prodotti dall'interessato a corredo dell'istanza, il responsabile dello SUAP verifica la completezza della documentazione ricevuta entro trenta giorni, richiedendo l'eventuale documentazione integrativa, ed adotta il provvedimento conclusivo entro il termine di sessanta giorni dalla verifica della completezza o dal ricevimento della documentazione integrativa. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera d), l'istanza si intende accolta qualora entro il ridetto termine di sessanta giorni non sia stato adottato il provvedimento conclusivo.
1 ter. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera d), entro trenta giorni dall'installazione l'interessato è tenuto ad inviare al Comune e ad ARPAL i dati concernenti la misurazione di intensità del campo elettromagnetico per le verifiche di congruità dei livelli di esposizione effettivi rispetto a quelli dichiarati, da effettuarsi a cura dell'ARPAL entro i successivi trenta giorni.”.
5. Il comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 10/2012 è sostituito dal seguente:
“2. Nei casi di interventi che comportino la necessità di acquisire intese, nulla osta, pareri, autorizzazioni od assensi di diverse pubbliche amministrazioni e i relativi progetti siano conformi agli atti di pianificazione territoriale ed agli strumenti urbanistici vigenti od operanti in salvaguardia, il responsabile dello SUAP è tenuto a:
a) inserire nel sito web istituzionale dello SUAP e del Comune interessato l'istanza presentata;
b) indire entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, da concludersi nel termine di novanta giorni dalla relativa indizione, salva la possibilità di richiedere, per una sola volta, entro il termine di quindici giorni dalla data di svolgimento della conferenza referente, l'integrazione degli atti necessari ai fini dell'istruttoria, con conseguente sospensione di tale termine.”.
6. Al comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 10/2012, dopo le parole: “Lo SUAP,” sono inserite le seguenti: “nei casi di cui al comma 3,”.
7. Al comma 5 dell'articolo 10 della l.r. 10/2012, dopo le parole: “in seduta referente” sono inserite le seguenti: “nei casi di cui al comma 3”.

Articolo 23 **(Modifiche all'articolo 11 della l.r. 10/2012)**

1. Alla rubrica dell'articolo 11 della l.r. 10/2012, dopo le parole: “di cui agli articoli 7, 9 e 10” sono aggiunte le seguenti: “e degli impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione dell'energia elettrica, del gas e di altri servizi di rete”.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 10/2012, è aggiunto il seguente:
“1 bis. La realizzazione degli impianti per la connessione ai servizi di rete dell'energia elettrica, delle

comunicazioni e del gas è ammessa in tutte le zone urbanistiche del territorio comunale in quanto opere di urbanizzazione primaria.”.

Articolo 24
(Modifiche all'articolo 12 della l.r. 10/2012)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 10/2012, le parole: “per le medie strutture di vendita l'intervento di ampliamento deve comunque prevedere la demolizione e ricostruzione dell'intera struttura esistente;” sono soppresse.

Articolo 25
(Inserimento dell'articolo 12 bis della l.r. 10/2012)

1. Dopo l'articolo 12 della l.r. 10/2012, è inserito il seguente:

“Articolo 12 bis
(Certificato di agibilità e di collaudo finale)

1. Fermo restando l'obbligo di acquisizione del certificato di agibilità nei casi previsti dall'articolo 37, comma 2, della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, per gli interventi urbanistico-edilizi soggetti a SCIA o a DIA obbligatoria a norma della presente legge si applicano le disposizioni relative all'ultimazione dei lavori ed al certificato di collaudo finale stabilite all'articolo 26, comma 10, della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Lo SUAP effettua il controllo dell'effettiva rispondenza delle opere oggetto del certificato di collaudo entro il termine perentorio di sessanta giorni dal suo ricevimento, decorso il quale il certificato di collaudo si intende validato. Nel caso in cui dal certificato di collaudo non risulti la conformità dell'opera al progetto e/o la sua rispondenza alle normative, lo sportello unico per l'edilizia (SUE) entro il perentorio termine di trenta giorni dal ricevimento del certificato adotta i provvedimenti necessari per renderlo conforme, ivi comprese le sanzioni stabilite dalla legge, dandone contestuale comunicazione all'interessato.”.

Articolo 26
(Modifiche all'Allegato 1 alla l.r. 10/2012)

1. Alla rubrica dell'Allegato 1 alla l.r. 10/2012, dopo le parole: “lettere a), b),” è inserita la seguente: “c),”, dopo le parole: “a SCIA” sono inserite le seguenti: “e a comunicazione di inizio lavori” e dopo le parole: “articolo 7” sono aggiunte le seguenti: “e articolo 7 bis”.
2. La lettera e) dell'Allegato 1 alla l.r. 10/2012 è sostituita dalla seguente:
“e) modifiche edilizie da realizzare all'interno degli edifici, nel rispetto della volumetria esistente o della superficie coperta e che non comportino aumento del numero delle unità immobiliari preesistenti;”.
3. Alla lettera f) dell'Allegato 1 alla l.r. 10/2012, le parole: “e portuali” sono sostituite dalle seguenti: “, portuali e lineari energetiche di trasporto e distribuzione”.
4. La lettera h) dell'Allegato 1 alla l.r. 10/2012 è sostituita dalla seguente :
“h)interventi per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili ai sensi degli articoli 6 e 7 del d.lgs. 28/2011 e successive modificazioni ed integrazioni:
 - 1) pannelli solari termici o impianti fotovoltaici di qualsiasi potenza, integrati o aderenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della copertura degli edifici o strutture esistenti, purché di superficie non superiore a quella della copertura stessa;
 - 2) impianti fotovoltaici di qualsiasi potenza, anche con caratteristiche diverse da quelle di cui al punto 1), da realizzare su edifici o altre strutture esistenti o loro pertinenze;
 - 3) impianti solari termici, con caratteristiche diverse da quelle di cui al punto 1), da realizzare su edifici o altre strutture esistenti o loro pertinenze al di fuori della zona A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968;
 - 4) impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili diversi da quelli di cui al punto

- 2), realizzati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi e destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria per utilizzo nei medesimi edifici;
 - 5) generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro;
 - 6) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas operanti in assetto cogenerativo e aventi capacità di generazione massima inferiore a 50 KWe (micro generazione);
 - 7) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas, diversi da quelli di cui al punto 6), da realizzare all'interno di edifici esistenti, purché non comportanti alterazione dei volumi o delle superfici, modifiche delle destinazioni d'uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici;
 - 8) impianti idroelettrici e geotermoelettrici, aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto, da realizzare in edifici esistenti, purché non comportanti realizzazione di nuove opere di presa, alterazione dei volumi o delle superfici, modifiche delle destinazioni d'uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici;”.
5. La lettera i) dell'Allegato 1 alla l.r. 10/2012 è sostituita dalla seguente:
- “i) interventi relativi a impianti di teleradiocomunicazione consistenti in:
- 1) realizzazione di nuovi impianti con potenza massima in singola antenna superiore a 7 watt e non superiore a 20 watt;
 - 2) realizzazione di nuovi impianti radio per trasmissione punto-punto e punto-multipunto e di impianti radioelettrici per accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza massima irradiata in singola antenna non superiore a 7 watt e superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati, laddove comportanti opere edilizie;
 - 3) modificazioni di infrastrutture per impianti esistenti implicanti esclusivamente riduzione della potenza o variazione della frequenza;
 - 4) modificazioni di infrastrutture per impianti esistenti mediante inserimento di apparati con tecnologia UMTS e sue evoluzioni o altre tecnologie;
 - 5) modificazioni di infrastrutture per impianti esistenti di cui al punto 1) mediante impiego di tecnologie diverse da quelle UMTS e sue evoluzioni comportanti variazioni di parametri radioelettrici diverse da quelle di cui al punto 3);”.
6. Alla lettera k) dell'Allegato 1 alla l.r. 10/2012, le parole: “, dell'energia elettrica” sono soppresse.
7. Dopo la lettera l) dell'Allegato 1 alla l.r. 10/2012, è inserita la seguente:
- “l bis) opere di urbanizzazione primaria e secondaria relative ad impianti, edifici od attività;”.

Articolo 27
(Modifiche all'Allegato 2 alla l.r. 10/2012)

1. Alla rubrica dell'Allegato 2 alla l.r. 10/2012, dopo le parole: “DIA obbligatoria” sono inserite le seguenti: “e a PAS” e le parole: “Articolo 9” sono sostituite dalle seguenti: “Articoli 7 bis e 9”.
2. Al numero 1 della lettera g) dell'Allegato 2 alla l.r. 10/2012, le parole: “collocati in aree al di fuori del lotto di pertinenza” sono soppresse.
3. La lettera h) dell'Allegato 2 alla l.r. 10/2012 è soppressa.

Articolo 28
(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei confronti delle istanze di permesso di costruire, delle SCIA e delle DIA già presentate e dei procedimenti edilizi e sanzionatori già avviati alla data di sua entrata in vigore, salva la facoltà dell'interessato di richiedere l'applicazione delle nuove disposizioni in quanto più favorevoli.
2. Fino all'emanazione da parte della Regione delle linee guida ed indirizzi di cui all'articolo 5, comma 6 bis, della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, i contenuti e le modalità di presen-

tazione delle domande di permesso di costruire, di SCIA, di DIA e del certificato di agibilità e la specificazione dei relativi atti ed elaborati sono stabiliti nei regolamenti edilizi dei comuni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 4 febbraio 2013

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 4 FEBBRAIO N. 3

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Ufficio Assemblea del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Marilyn Fusco, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 79 in data 3 agosto 2012;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 9 agosto 2012, dove ha acquisito il numero d'ordine 236;
- c) è stato assegnato alla IV e VI Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio in data 13 agosto 2012;
- d) la IV e VI Commissione si sono espresse favorevolmente, con emendamenti, all'unanimità nella seduta congiunta del 21 gennaio 2013;
- e) è stato esaminato ed approvato all'unanimità dal Consiglio regionale nella seduta del 29 gennaio 2013;
- f) la legge regionale entra in vigore il 21 febbraio 2013.

2. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1

- La legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 è pubblicata nel B.U. 18 giugno 2008, n. 6.

Note all'articolo 2

- La legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 è pubblicata nel B.U. 11 aprile 2012, n. 6.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 è pubblicata nella G.U. 18 agosto 1990, n. 192.

Note all'articolo 4

- Il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 è pubblicato nella G.U. 28 marzo 2011, n. 71, S.O.
- La direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 pubblicata nella G.U.C.E. L 140/16 del 5 giugno 2009.
- La direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 maggio 2003 pubblicata nella G.U.C.E. L 123/42 del 17 maggio 2003.

Nota all'articolo 16

- Il decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 è pubblicato nella G.U. 16 aprile 1968, n. 97.

Note all'articolo 19

- Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 è pubblicato nella G.U. 15 settembre 2003, n. 214, S.O.

- *Il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 è pubblicato nella G.U. 6 luglio 2011, n. 155.*
- *La legge 15 luglio 2011, n. 111 è pubblicata nella G.U. 16 luglio 2011, n. 164.*

3. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Segreteria Generale Gabinetto del Presidente della Giunta regionale – Settore Staff Centrale e Servizi Giunta.

